# REGOLAMENTO (CEE) N. 3530/89 DEL CONSIGLIO

**del 23 novembre 1989**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89 (2), prevede l'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione per i prodotti di cui si tratta ;

considerando che la melassa occupa un posto importante nelle esportazioni degli Stati ACP ; che l'articolo 130 della terza Convenzione ACP-CEE prevede per i prodotti originari degli Stati ACP un trattamento più favorevole di quello concesso ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita ; che è opportuno estendere tale trattamento alle melasse ; che occorre quindi prevedere, nei limiti di un quantitativo annuo corrispondente alle attuali esportazioni effettive verso la Comunità, la riduzione oppure l'esenzione totale del prelievo per il prodotto considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel titolo XIII del regolamento (CEE) n. 486/85 è aggiunto l'articolo seguente :

« *Articolo 19 bis*

Il prelievo applicabile all'importazione delle melasse del codice NC 1703 è diminuito di 0,5 ecu/100 kg. Il prelievo non è riscosso se è inferiore o uguale a 0,5 ecu/100 kg. Queste disposizioni si applicano nell'ambito di un limite globale di 600 000 tonnellate per campagna. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. CRESSON

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.